N. 2354/2018 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, **dott. Antonella Ioffredi**, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

Parte_1 *C.F._1*), **in proprio ed in qualità di erede del defunto** *Persona_1* con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

- ATTORE -

Contro

Controparte_1 *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente [redacted] PARMA, presso lo studio dell'avv. [redacted]

-CONVENUTO –

Causa Civile iscritta al 2354/2018 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

CONCLUSIONI

Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 in proprio ed in qualità di coerede di *Persona_1*, ha agito in giudizio nei confronti dell' *Controparte_2*, chiedendo:

dichiararsi la responsabilità della convenuta nella causazione del [redacted] a seguito di shock settico dovuto a infezione da batterio Klebsiella, certamente contratta durante uno dei ricoveri avvenuti presso l' *Controparte_1* prima del 29/10/2012;

per l'effetto, condannarsi parte convenuta, a titolo di responsabilità sia contrattuale, in proprio e per fatto dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2049 c.c., al risarcimento dei danni *iure proprio*, patrimoniali e non patrimoniali, e *iure hereditatis*, non patrimoniali, quantificati nella complessiva somma di euro 383.627,12, o di quella diversa ritenuta giusta, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del fatto a quello della domanda giudiziale, ed interessi, ex art. 1284 c.c., dal dì della domanda a quello dell'effettivo saldo; con vittoria di spese processuali.

In particolare, parte attrice ha esposto:

che, in data 7/6/2012, il padre ottantunenne veniva ricoverato presso l' *Controparte_1* *[...]* di Parma con diagnosi di tumore alla vescica per un intervento di "*resezione di plurime recidive vescicali superficiali di diametro max 1-1,5 cm a carico di tutto l'ambito vescicale*";

che il ricovero si protraeva fino al 14/6/2012, quando il paziente veniva dimesso;

che, in data 17/9/2012, lo *Parte_1* veniva nuovamente ricoverato presso l' *Controparte_1* *[...]* di Parma, ove, in data 18/9/2012, veniva eseguita "*ureteroscopia semi-rigida e flessibile con biopsia, escissione mediante laser e diatermocoagulazione di lesione centimetrica a livello dell'uretere retrovescicale, DTC di frange papillari a livello dell'uretere lombare*";

che il ricovero si protraeva fino all' 1/10/2012, quando il paziente veniva dimesso;

che, in data 29/10/2012, lo *Parte_1* eseguiva una urinocoltura che evidenziava la presenza di un'infezione da Klebsiella pneumoniae;

che, in data 15/12/2012, lo *Parte_1* veniva ricoverato presso il reparto di urologia dell' *[...]* *Controparte_2* di Parma, ove veniva somministrata *Org_1* per curare l'infezione urinaria;

che, durante tale ricovero, in data 19/12/2012, veniva eseguita ureteroscopia sinistra, per sindrome disurica e stranguria persistenti e veniva sostituita la Gentamicina con *Org_2* ;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

che, in data 20/12/2012, stante il peggioramento clinico e il subentrante quadro di insufficienza respiratoria acuta, il paziente era trasferito presso la rianimazione ove si impostava terapia con Tigeciclina, meropenem, rifampicina e colistina;

che l'infezione non veniva debellata e, in data [redacted] dopo un ulteriore peggioramento, *Persona_1* decedeva per shock settico, dovuto al batterio Klebsiella;

che l'attore, a causa del decesso dello *Parte_1* ha subito un danno non patrimoniale da perdita parentale, stante lo stresso vincolo che lo legava al padre, con il quale, finiti gli studi superiori, svolgendo, per circa 30 anni, il ruolo di coadiuvante, ha sempre lavorato nell'azienda agricola di famiglia, che ha rilevato alla morte del medesimo;

che parte attrice ha subito anche un danno patrimoniale, per spese funerarie e per costi di mediazione obbligatoria;

che *Persona_1* ha subito un danno biologico ed un danno morale terminali, che sono, come tali, suscettibili di risarcimento, *iure hereditatis*.

Nel costituirsi, controparte, preliminarmente, oltre alle eccezioni, ormai superate, di nullità della Ctu disposta nel procedimento di mediazione obbligatoria, nonostante la stessa non via abbia aderito, e di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha eccepito la nullità o inammissibilità della domanda svolta da *Parte_1* per non avere, questi, dimostrato di essere erede del defunto *Per_1* , non essendo previsto, nel nostro ordinamento, l'automatico acquisto di tale qualifica al mero verificarsi della morte del dante causa.

Ancora, parte convenuta ha eccepito che l'attore non vanta alcun titolo contrattuale per richiedere all' *Controparte_1* il risarcimento *iure proprio*; che la responsabilità può essere solo di natura extracontrattuale, con conseguenti riflessi sull' onere della prova (totalmente a carico di parte attrice) e sul termine (quinquennale anziché decennale) di prescrizione.

Secondo parte convenuta, anche la domanda spiegata nell'interesse del defunto, *Persona_1 [...]* , ha natura aquiliana, in quanto la struttura nosocomiale può rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. solo ed unicamente laddove il danneggiato sia in grado di fornire la prova del fatto illecito, doloso o colposo, del personale medico-sanitario coinvolto.

In ogni caso, parte convenuta ha contestato integralmente le domande nel merito, sia con riguardo all'*an* che al *quantum debeatur*.

Preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere rigettata, posto che l'esercizio stesso della presente causa costituisce prova dell'accettazione dell'eredità da parte del figlio del *de cuius*, odierno attore. Il coerede, inoltre, è legittimato a far valere il credito ereditario per l'intero (v. Cass. S.U. n. 24657/2007).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Occorre, preliminarmente, precisare che la responsabilità fatta valere dall'attore nei confronti della convenuta per il risarcimento danni chiesti *iure proprio* è di natura extracontrattuale, non sussistendo tra le parti alcun rapporto contrattuale. L'onere probatorio, pertanto, è integralmente posto a carico dell'attore.

Al contrario, la responsabilità fatta valere dall'attore per il risarcimento dei danni *iure hereditatis* è di natura contrattuale e, pertanto, in questo caso, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere probatorio posto a carico dell'attore ha ad oggetto unicamente il nesso causale ed il danno asseritamente subito. Infatti, tra *Persona_1* e parte convenuta, con il ricovero, è stato concluso un contratto di spedalità.

Nel merito, parte attrice ha fornito prova dei fatti allegati, attraverso la documentazione sanitaria prodotta in giudizio; la Ctu resa in questa sede da collegio peritale, composto da un medico-legale e da uno specialista infettivologo, attraverso l'esame della suddetta documentazione, seguendo, nelle argomentazioni, un processo logico puntuale ed esaustivo, pienamente condivisibile da parte di questo giudicante, ha accertato la sussistenza della responsabilità dell'ente ospedaliero, ovvero che il decesso di *Persona_1* è stato causato da colpa dei sanitari che lo hanno avuto in cura.

Dalla ricostruzione documentale risulta, in particolare:

che, in data 8.6.2012, presso l' *Controparte_2* di Parma [redacted], sullo *Parte_1* sono state effettuate la "*resezione endoscopica di plurime neoformazioni vescicali recidive localizzate per la maggior parte all'emitrigono destro ed allo sbocco omolaterale*" e la "*ureteroscopia semirigida destra con contestuale pielografia"*, con rilievo di *"plurime lesioni proliferative uretrali a carico dell'uretere distale e difetto di riempimento pielo-caliceale inferiore da imputare ad eteroplasia"*;

che, in previsione di un altro ricovero, in data 29.10.2012, lo *Parte_1* si è sottoposto ad esame delle urine ed urinocoltura e quest'ultima è risultata positiva, con carica inferiore a 100.000 unità/ml (perciò bassa) per *Klebsiella pneumoniae*; che, all'antibiogramma, il batterio è risultato sensibile soltanto ad amikacina e gentamicina, ma resistente ai carbapenemi; che l'esito dell'indagine microbiologica è stato stampato e comunicato all'urologa dell'Azienda in data 3 novembre 2012.

In proposito, il collegio peritale ha osservato:

che "*In generale, una carica batterica bassa può essere poco rilevante clinicamente…La bassa carica può però essere talora indicativa di un processo infettivo in fase iniziale. Alcuni microorganismi molto patogeni sono pericolosi anche se presenti in bassa carica…*" (pg. 11 della relazione Ctu);

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

che "*in considerazione delle caratteristiche di resistenza del microrganismo, la carica batterica di Klebsiella p. inferiore a 100.000 UFC/ml non avrebbe dovuto essere considerata a basso rischio di malattia*" (v. pg. 13).

Inoltre, il collegio peritale ha osservato che la diffusione di enterobatteri resistenti ai carbapenemi (tra i quali va ricompresa la Klebsiella pneumoniae) costituisce problema molto serio in ambito di Sanità Pubblica.

Dalla documentazione sanitaria, ancora, risulta:

che, dal 15.12.2012, a seguito di nuovo ricovero presso l[redacted] allo *Parte_1* è stata somministrata gentamicina;

che, in data 17.12.2012, è stato prelevato un campione di urine per coltura, "*che risultava positivo per KPC con carica microbica superiore a 100.000 UFC/ml significativa*";

che il germe isolato, all'antibiogramma, è risultato resistente anche alla gentamicina e sensibile solamente all'amikacina.

Il collegio peritale ha, quindi, concluso che "*...il trattamento con gentamicina posto in essere all'atto del ricovero sulla base dell'antibiogramma di un mese e mezzo prima era stato di fatto inefficace, vista la resistenza del microrganismo*" (v. pg. 14).

Sempre dalla documentazione esaminata dal collegio peritale risulta:

che il referto dell'urinocoltura è stato stampato il 21.12.2012;

che, ciò nonostante, senza attendere il suddetto esito, in data 19.12.2012, lo *Parte_1* è stato sottoposto a "*cistoscopia + ureteroscopia + biopsie multiple*", definita dal collegio peritale "*procedura in elezione, non in urgenza*".

Come osservato dal collegio peritale, nel caso di specie "*non vi era, quindi, ragione di intervenire in assenza dell'esito dell'urinocoltura*".

In conseguenza della suddetta scelta imprudente, o gravemente negligente, il collegio peritale ha concluso che "*l'intervento veniva espletato su organi coinvolti da un'infezione cagionata da un germe molto aggressivo e virulento, estremamente resistente ai più potenti e diffusi antibiotici disponibili. La procedura chirurgica favoriva, in questo modo, la diffusione dell'infezione alla vescica agli ureteri ed alle pelvi di sinistra. Nel giro di poche ore, l'estensione sistemica della stessa mediante diffusione ematogena determinava un'urosepsi, evoluta in shock settico*" e, nonostante i successivi interventi correttamente posti in essere, il paziente è [redacted] (v. pg. 14).

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata, a carico dell[redacted] di Parma, la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, nella causazione del decesso di *Persona_1* .

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Infine, il collegio peritale ha quantificato il periodo di malattia iatrogena in complessivi novanta giorni.

Con riferimento al *quantum debeatur*, si ritiene che debbano applicarsi le tabelle del Tribunale di Milano, anno 2021.

Per quanto riguarda il danno biologico e morale terminale, quest'ultimo sicuramente dovuto in considerazione della indiscutibile gravità del fatto, che ha condotto il danneggiato al decesso dopo un periodo di malattia durato tre mesi, si ritiene doveroso applicare l'importo massimo previsto per l'inabilità assoluta (euro 99,00) e riconoscere, su di esso, l'aumento nella misura massima consentita (50%). Spetta, pertanto, all'attore, in qualità di erede del *de cuius*, l'importo complessivo attualizzato di euro 13.369,50.

Inoltre, all'attore deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale, che si ritiene provato in via presuntiva, stante la natura del legame familiare molto stretto (tra figlio e padre), suffragato dall'allegata, e non contestata, collaborazione lavorativa, per 30 anni, nell'impresa agricola del padre.

Tuttavia, applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2021, si ritiene equo liquidare all'attore, la somma attualizzata di euro 168.250,00 e ciò in considerazione dell'ormai molto avanzata età (82 anni) del familiare deceduto.

Sulla somma attualizzata complessiva di euro 181.619,50 (euro 13.369,50 + euro 168.250,00), devalutata e rivalutata annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.

Infine, con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale *iure proprio*, si ritiene che a parte attrice spetti il rimborso delle spese funerarie, per euro 5.043,85, di cui la stessa ha fornito prova documentale (docc. 18 e 19).

Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della sentenza.

Inoltre, sulla somma annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla medesima data al saldo.

Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.

A parte attrice spetta, infine, il rimborso delle spese di Ctp (doc. 32), di assistenza legale nella mediazione obbligatoria (doc. 20), pari ad euro 5.220,00, oltre accessori di legge, e delle spese vive, pari ad euro 915,00 (docc. 21 e 22), ma non il costo per la Ctu ivi svolta, in primo luogo, non essendone previsto l'espletamento in tale sede; in secondo luogo, ben avendo potuto l'attore rinunciarvi, in considerazione della mancata adesione di controparte; infine, costituendo essa un'inutile duplicazione della Ctu prevista ed espletata in questa sede.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione all'effettivo valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

in accoglimento della domanda attorea, dichiara l' *Controparte_2* responsabile, per i titoli di cui alla parte motiva, del decesso di *Persona_1*;

per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l' *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a *Parte_1* in qualità di coerede di *Persona_1*, i danni subiti dal *de cuius*, che liquida nella complessiva somma attualizzata euro 13.369,50, oltre, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;

a risarcire i danni subiti sa *Parte_1*, *iure proprio*, che liquida,

quanto ai danni non patrimoniali, nella somma attualizzata di euro 168.250,00, oltre, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;

quanto ai danni patrimoniali, in euro 5.043,85, oltre a rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, sulla somma rivalutata annualmente, dalla medesima data al saldo.

Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di mediazione obbligatoria, che liquida in complessivi euro 5.220,00, oltre accessori di legge, per compenso, ed euro 915,00, per spese vive.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 13.430,00, per onorari, ed euro 1.241,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese del Ct di parte attrice.

Parma, 18/03/2021

Il Giudice Unico

Dott. Antonella Ioffredi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it